

Il TAR del Lazio sospende l'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, per ricevere le prestazioni COVID-19



Il TAR del Lazio, sez. III quater, ha emesso in via cautelare il decreto 25-26 Maggio 2020 che, in accoglimento di un ricorso presentato da alcune aziende artigiane, ha ordinato all'Ente nazionale bilaterale dell'artigianato e al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, di consentire ai datori di lavoro ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario di integrazione salariale **senza la preventiva iscrizione ai fondi stessi**.

La decisione del TAR segue una di contenuto simile adottata lo scorso mese di Aprile, e poggia sulla considerazione che la fruizione, da parte degli artigiani, delle prestazioni di cassa integrazione COVID-19, **non può essere sottoposta a condizioni**.

Ricordiamo che l'Ente bilaterale che gestisce il Fondo aveva assunto una posizione contraria, sostenendo invece che l'iscrizione era obbligatoria per legge, con il conseguente obbligo di corrispondere il contributo non solo per il futuro ma anche per il periodo pregresso (pari a 36 mensilità).

Ora il Fondo dovrà aggiornare il documento di istruzioni per l'accesso alle prestazioni per tener conto non solo della decisione del TAR, ma anche della proroga fino ad un massimo di altre 9 settimane degli strumenti di integrazione salariale COVID-19, decisa nel decreto Rilancio.

FONDO: FAI-CONFTRASPORTO